

**Sentenza:** n. 263 del 13 novembre 2013

**Materia:** istituzionale, ordinamento degli enti locali

**Parametri invocati:** artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e artt. 79, commi 3 e 4, 80, comma 1, e 81, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano

**Oggetto:** decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 - articolo 69, comma 3-bis

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134

**Estensore nota:** Francesca Casalotti

#### **Sintesi:**

Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno promosso con distinti ricorsi questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e agli artt. 79, commi 3 e 4, 80, comma 1, e 81, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) - dell'art. 69, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 134/2012.

Tale norma - al fine di semplificare l'organizzazione degli enti locali e al contempo contenere la spesa pubblica - stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria, *“prevedono [...] che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza”*.

Secondo le ricorrenti, tale disposizione, in quanto norma di dettaglio non consentirebbe alle Province in sede di sua attuazione alcun margine di discrezionalità, ledendo le competenze provinciali in materia di finanza locale, stabilite dagli artt. 80, comma 1, e 81, secondo comma dello statuto di autonomia regionale. Inoltre, sarebbero violate le competenze provinciali in materia di ordinamento degli enti locali, nonché l'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto di autonomia secondo il quale *“La regione e le Province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articolo 4 e 5”* dello statuto stesso.

In sintesi, l'assenza di qualsiasi margine di discrezionalità per la legislazione provinciale non solo comporterebbe la violazione del predetto parametro, ma verrebbe ad evidenziare che si tratta di norma di dettaglio. La Corte ha dichiarato fondata la questione.

Preliminarmente la Corte osserva che il legislatore nazionale ha espressamente previsto che la norma censurata, che per suo tenore testuale si rivolge solo alle due Province autonome di Trento e Bolzano, è stata introdotta in ottemperanza all'art. 23, comma 22, d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si tratta della norma in base alla quale la titolarità di cariche, uffici od organi di natura elettiva negli enti territoriali non previsti dalla Costituzione è, in linea di principio, onorifica e non comporta alcuna remunerazione.

Con riferimento a tale disposizioni la Corte ha già avuto modo di osservare (cfr. sentenza n. 220 del 2013) che non si applica alle Regioni a Statuto speciale né evidentemente alle Province autonome, dovendo entrambe concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica. Di conseguenza il contenuto della norma censurata, imponendo di fatto alle due Province ricorrenti l'attuazione di una specifica misura, appare in evidente contraddizione con il principio sopra richiamato.

Inoltre, la norma censurata, stante la sua natura di norma di dettaglio, si pone anche in contrasto con i commi 3 e 4 dell'art. 79 del d.P.R. 670/1972 che prevedono da una parte che *“Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo”*, dall'altra che *“Le disposizioni statali relative [...] al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province [...]. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5”*.

Peraltro, ad avviso della Corte, tale contrasto non appare sanato da quanto previsto dal comma 3 ter dell'art. 69, in base al quale le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze statutarie delle due Province ricorrenti, posto che siffatta *“clausola di garanzia”*, se applicata rigidamente, determinerebbe il sostanziale annullamento del dettato del comma 3-bis, rendendo, ancora più evidente la irragionevolezza della disposizione censurata.

Di conseguenza la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.